



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1952/FLP08

Roma, 2 ottobre 2008

NOTIZIARIO N° 57

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Ricorso collettivo al Tar contro il decreto Brunetta ALCUNE PRECISAZIONI E CHIARIMENTI

Da ormai una settimana è partita la campagna di informazione e mobilitazione “Altro che fannulloni!!!!”, che la FLP sta portando avanti negli uffici di tutto il pubblico impiego, unitamente alle iniziative di carattere politico sindacale e giurisdizionali.

Abbiamo raccolto da subito le reazioni positive dei lavoratori pubblici i quali, nella stragrande maggioranza, hanno compreso le finalità delle nostre iniziative.

Stesse positive reazioni abbiamo avuto riguardo al ricorso al TAR sul decreto 112/2008 e sulle circolari applicative e riguardo quest'ultimo però corre l'obbligo di fornire qualche spiegazione: noi abbiamo deciso due strade giurisdizionali, la prima è quella del ricorso collettivo al TAR, la seconda quella di singoli ricorsi “pilota” dinanzi al giudice del lavoro su singole questioni come ad esempio le fasce di reperibilità durante la malattia oppure la disciplina del part-time ecc.

Qualche “sindacato” ha immediatamente bollato l'iniziativa come “ingrassaaavvocati” oppure tesa solo a fare qualche tessera in quanto sarebbe stato più semplice - secondo costoro - impugnare in proprio il decreto oppure pagare le spese ad uno sparuto gruppo di sindacalisti che facevano il ricorso a nome di tutti i dipendenti pubblici.

A questo proposito vogliamo sottolineare prima di tutto che la richiesta di fare qualcosa contro il Decreto Legge di Brunetta e c. è venuta dal basso ed è molto sentita dai lavoratori ai quali noi vogliamo dar voce; inoltre, vogliamo ribadire che la nostra scelta di azione non è casuale. Infatti, a prescindere dalla non estensibilità del giudicato amministrativo, che in questo caso potrebbe (badate bene, potrebbe) essere superata dall'applicazione generale dell'atto impugnato, **noi vogliamo che il ricorso sia fatto da migliaia di lavoratori. Vogliamo cioè che oltre ad un ricorso giurisdizionale sia un vero e proprio atto politico di sfiducia dei lavoratori del pubblico impiego nei confronti di un ministro che non ci rappresenta e ci insulta ogni giorno ad giornali e televisione.**

Diversamente avremmo potuto limitarci a fare le cause su pochi singoli casi, le cosiddette “cause pilota” di cui dicevamo poc'anzi, che stiamo già comunque preparando e che saranno a spese del sindacato ma non esauriscono il problema della persecuzione politica nei confronti dei lavoratori pubblici.

Oppure avremmo potuto fare una semplice raccolta di firme a sostegno della vertenza. Ma come abbiamo già detto più volte, questo governo sembra essere sordo alle manifestazioni democraticamente espresse, siano esse raccolte di firme, manifestazioni e quant'altro. E allora è necessario andare per via giurisdizionale.

Si è posta a questo punto la questione delle spese e della ripartizione. Poiché la FLP ha già messo in campo una mobilitazione dentro gli uffici, l'iniziativa giurisdizionale non può essere gratuita per tutti, essendo un di più.

Altrimenti pagheremmo con i soldi che gli iscritti versano alla FLP mensilmente il ricorso per tutti i lavoratori, compresi quelli iscritti ad altri sindacati. Da qui la differenziazione tra gli iscritti alla FLP, per i quali il ricorso è gratuito, e i non iscritti, che pagheranno comunque una somma irrisoria. Tutto ciò fermo restando che nessuno è obbligato né a fare il ricorso né a fare la tessera alla FLP.

Ribadiamo però, che vogliamo portare migliaia di lavoratori pubblici a sostenere il ricorso al TAR, che in questo caso è un atto giuridico ma ancor più politico.

Detto questo, ci limitiamo a sottolineare che fino a quando non siamo partiti noi, nessun sindacato aveva scelto la via giudiziaria, ora non solo molti fanno a gara a sponsorizzare ricorsi ma criticano pure coloro - la FLP - che in qualche modo stanno cercando di dar voce ai lavoratori dentro e fuori dagli uffici.

Non sarà che qualcuno, al quale viene impedito di fare ciò che la FLP sta facendo, teme un danno di immagine????

Sarebbe un approccio sbagliato perché noi, unitari sin dal principio di questa lotta, non stiamo facendo facile propaganda ma mettendo uno strumento a disposizione dei lavoratori, a qualunque sindacato siano iscritti.

E a rimarcare che abbiamo intrapreso questa strada con spirito di servizio verso i lavoratori e non contro qualunque altra iniziativa sindacale, precisiamo che il ricorso lo presenta la FLP insieme a tutti i lavoratori e che, nel malaugurato caso in cui il TAR ci dovesse dare torto (anche se non crediamo che ciò accadrà) le eventuali spese di soccombenza saranno a carico della FLP.

Nel fare riserva di ulteriori notizie sugli sviluppi delle iniziative, politico sindacali e giurisdizionali in merito alla vertenza, ralleghiamo la modulistica necessaria per produrre ricorso ed inviamo cordialissimi saluti.

LA SEGRETERIA GENERALE

**ADESIONE RICORSO AVVERSO LE CIRCOLARI DEL MINISTRO BRUNETTA
APPLICATIVE DEL D.L. N. 112/1998**

SCHEDA NOTIZIE

Cognome

Nome

Residente in: **Via** **n°**

Comune **C.A.P.**

Codice fiscale

Telefono / cell.

Indirizzo e-mail

Amministrazione di appartenenza

Il sottoscritto con la presente dichiara di aver preso visione dell'informativa sindacale relativa all'iniziativa in epigrafe e di aderire al ricorso diretto ad impugnare innanzi al TAR del Lazio le circolari del Ministro Brunetta dirette a dare applicazione alle disposizioni di cui al D.L. n. 112/08 convertito nella L. 133/2008.

Dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni sul ricorso verranno date esclusivamente per il tramite di comunicazioni via e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicata nella presente scheda notizie ovvero per il tramite dell'organizzazione sindacale F.L.P..

Autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del mandato.

Firma

PROCURA ALLE LITI

Conferisco procura speciale agli Avvocati Michele Lioi, Stefano Viti e Mario Marconi affinché mi rappresentino e difendano, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo ai medesimi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quelle di eleggere domicilio, nominare e delegare altri difensori, in ogni fase e stato del presente grado di giudizio, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva, costituendoli procuratori antistatari.

COGNOME E NOME**FIRMA**[illegible][illegible]

PROCURA SPECIALE

Noi sottoscritti:
(nome e cognome)

[illegible]

deleghiamo gli avvocati Michele Lioi, Stefano Viti e Mario Marconi, anche disgiuntamente fra loro, a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio innanzi al TAR del Lazio n.r.g. _____ affinché formulino il presente atto di motivi aggiunti, conferendo ai medesimi difensori ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di firmare il presente atto di motivi aggiunti.

Eleggiamo domicilio presso il loro studio in Roma, P.zza della Libertà n. 20.

Autorizziamo il trattamento dei nostri dati personali secondo la legge sulla privacy.

Nome e cognome (in stampatello)

Firma

[illegible]

RICORSO TAR LAZIO AVVERSO CIRCOLARI MINISTRO BRUNETTA APPLICATIVE DEL D.L. N. 112/2008.

Come è noto, il D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, ha introdotto numerose norme mortificatrici di diritti dei pubblici dipendenti contrattualizzati e non.

Le recenti circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione n. 7 e n. 8 del 2008 hanno iniziato a dare applicazione a quelle disposizioni.

Lo scrivente studio, aderendo alle sollecitazioni di codesto sindacato, sta predisponendo l'impugnazione delle circolari suesposte innanzi al T.A.R. Lazio ove verrà sollevata questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge in parola.

Il termine ultimo per la proposizione del ricorso scade il 30 ottobre 2008.

Le adesioni all'iniziativa per il tramite del sindacato dovranno pervenire allo studio entro e non oltre il 15 ottobre p.v.

* * *

Premesso che nella specie difettano i requisiti per la decretazione d'urgenza (casi straordinari di necessità ed urgenza) e che, in base all'art. 2, comma 3, Dlgs. n. 165/2001 costituente principio fondamentale ai sensi dell'art. 117, Cost. (art. 2, comma 3, Dlgs. n. 165/2001), i rapporti individuali di lavoro vanno regolati contrattualmente, le singole disposizioni del D.L. n. 112 che saranno oggetto di censura sono le seguenti.

Art. 67, comma 1 (Risorse dipendenti amministrazione finanziaria)

Riduzione per l'anno 2007, e quindi con efficacia retroattiva, delle risorse incentivanti destinate ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

La disposizione viene ad incidere retroattivamente su diritti quesiti dei dipendenti delle Agenzie Fiscali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 67, comma 2 (Finanziamento contrattazione integrativa)

Nelle more di un generale riordino della materia concernente il trattamento economico accessorio è stata stabilita la disapplicazione per l'anno 2009 delle disposizioni di cui all'allegato B al Decreto Legge che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.

Ciò si tradurrà in una riduzione degli stipendi dei dipendenti a parità di impegno lavorativo frustrandone le legittime aspettative.

Art. 70, comma 1 (Infermità causa di servizio)

In caso di infermità dipendente da causa di servizio è esclusa l'erogazione al pubblico dipendente di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie fermo restando il diritto all'equo indennizzo.

Anche in questo caso si viene ad incidere sulla conservazione delle voci del trattamento economico accessorio, di quelle voci cioè che sono correlate alla presenza sul luogo di lavoro.

Pertanto, circostanza da apprezzarsi sotto il profilo della discriminazione etnica, tale esclusione non trova applicazione nei confronti del personale del comparto sicurezza e difesa.

Art. 71, comma 1 (Trattamento economico di malattia)

In relazione ai periodi di assenza per malattia di qualsivoglia durata, per i primi dieci giorni di assenza viene corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Tale norma all'evidenza penalizza oltremodo il trattamento economico del pubblico dipendente per primi dieci giorni di malattia (peraltro, penalizzazioni simili sono previste in punto di indennità di amministrazione da alcuni Ccnl, quale ad esempio quello delle Agenzie Fiscali il quale però, in caso di superamento del quindicesimo giorno di malattia, stabilisce la liquidazione della retribuzione piena sin dal primo giorno di malattia).

Ora tale disposizione si presta a svariate censure di incostituzionalità quali quelle:

- della violazione dell'art. 38, Cost., che impone al legislatore di assicurare al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio e malattia; di contro le assenze di malattia per i primi dieci giorni comportano di fatto la riduzione della retribuzione del dipendente alla metà;
- della violazione dell'art. 32, Cost., sotto il profilo della tutela della salute in quanto è evidente che il lavoratore, benché malato ovvero nonostante debba sottoporsi ad accertamenti sanitari, per non incorrere nelle penalizzazioni in parola preferirà non prendersi cura della sua persona;
- della violazione dell'art. 3, Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza in quanto la norma determina una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratore pubblico e privato da apprezzarsi anche alla luce della normativa europea;
- della violazione dell'art. 3, Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza, non rispondendo ad alcun canone di logica e di ragionevolezza mortificare il trattamento economico del dipendente per i primi dieci giorni di malattia; tale regolamentazione appare invero ispirata alla inammissibile presunzione che il lavoratore pubblico, a differenza di quello privato, sarebbe incline a far indebito ricorso all'istituto della malattia.

Art. 71, comma 3 (Fasce di reperibilità)

Le fasce orarie di reperibilità del dipendente sono state estese fissandole dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi e i festivi.

Tale estensione dell'obbligo di reperibilità per la sua ampiezza viene ad incidere sulla stessa libertà personale del pubblico dipendente garantita dall'art. 13 Cost., obliterando il dato che le fasce di reperibilità devono essere strumentali – e quindi strettamente commisurate – all'esigenza di consentire il controllo sullo stato di malattia del lavoratore e non possono invece integrare una sorta di punizione in danno del lavoratore in malattia.

Inoltre, anche in questo caso, patente è la discriminazione rispetto a lavoratori privati considerata che la diversa regolamentazione delle fasce di reperibilità (per i lavoratori privati fissata nelle ore 10.00/12.00 e 17.00/19.00) non trova alcuna coerente giustificazione (se non, per l'appunto, quella punitiva).

Art. 71, commi 4 e 5. (Donatori di Sangue e midollo osseo e titolari di permessi L. n. 104/1992)

L'art. 71, comma 4, demanda alla contrattazione collettiva il compito di stabilire una quantificazione solamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito per le quali leggi, regolamenti e contratti collettivi stabiliscano modalità di fruizione a giorni ovvero ad ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia viene computata con riferimento all'orario che avrebbe dovuto essere osservato nella giornata di assenza.

Il successivo comma 5 stabilisce che le assenze per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione delle assenze per congedo di maternità, di paternità, delle assenze dovute per permessi per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, delle

assenze di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 (diritto della lavoratrice/tore ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente) e, per i soli portatori di handicap, dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104/1992.

Ne consegue che, in assenza di richiamo nella norma di legge, dovrebbe concludersi che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 (permessi fissati nella misura di tre giorni di permesso mensile in favore della lavoratrice madre o lavoratore padre che assista minore con handicap in situazione di gravità, ovvero del lavoratore che assista parente o affine entro il terzo grado, convivente, con situazione di handicap) non sarebbero equiparabili alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme previste dalla contrattazione integrativa.

Tale esclusione appare tuttavia irragionevole, e comunque contraria a basilari principi di tutela della sicurezza sociale, considerato che invece il legislatore ha giustamente fatti salvi i successivi permessi di cui al comma 6 dell'art 33,.

La circolare ministeriale n. 8/2008 rammenta inoltre, nella sua parte finale, le disposizioni di legge che riconoscono il diritto a fruire di permessi retribuiti per i donatori di sangue e di midollo osseo, evidenzia che tali casistiche non sono incise dal Decreto Legge, sottolinea tuttavia l'esigenza di *"promuovere delle iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà"*.

Cioè a dire che, a ben vedere, la stessa Funzione Pubblica riconosce che allo stato, in assenza di interventi normativi correttivi, stante il tenore dell'art. 71, comma 4, del tutto ingiustamente le assenze per donazione di sangue o di midollo osseo non dovrebbero computarsi come presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme previste dalla contrattazione integrativa.

Art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, le Agenzie Fiscali e le altre Amministrazioni indicate nella norma, **con esclusione del personale della scuola**, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni.

La richiesta di esonero va presentata entro il 1^a marzo di ciascun anno a condizione che nell'anno solare l'interessato raggiunga il requisito contributivo minimo utile.

Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento pari al 50% di quello complessivamente goduto, elevato al 70% in favore di colui che svolge attività di volontariato secondo le modalità sempre indicate nella norma in discorso.

Il trattamento temporaneo è cumulabile con redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo, consulenze e collaborazioni.

All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Rispetto a tale disposizione si pongono due questioni di legittimità costituzionale.

La prima riguarda l'ingiustificata esclusione del personale della scuola.

Per la tutela degli interessi del personale della scuola si sta studiando una iniziativa separata.

La seconda riguarda la circostanza che, a fronte di una pluralità di domande, è rimessa alla facoltà dell'Amministrazione da esercitarsi in base alle proprie esigenze funzionali la scelta di quali accogliere.

L'art. 72, comma 4, si limita infatti a stabilire il principio che l'Amministrazione deve dare priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale o periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

Senonché è evidente che, in base ai canoni di uguaglianza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., la norma di legge avrebbe dovuto imporre all'Amministrazione l'adozione di criteri

selettivi ai fini dell'accoglimento delle domande onde evitare abusi in sede di ammissione al beneficio.

Art. 73 (Part – Time)

L'art. 73 ha novellato l'art. 1, comma 58, L. n. 662/1996 trasformando il diritto del dipendente ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in una facoltà dell'Amministrazione la quale, nel termine di 60 giorni dalla sua presentazione, può accogliere o meno la domanda del lavoratore in tal senso.

Tale disposizione contrasta tuttavia con tutta la normativa nazionale e comunitaria diretta ad incentivare il ricorso al part-time.

* * *

Le adesioni da parte del personale interessato, compreso quello ancora in regime di diritto pubblico, saranno raccolte a cura del Sindacato che provvederà a riscuotere anche la quota di adesione (€20,00).

Ciascun dipendente per aderire all'iniziativa dovrà far pervenire allo studio, per il tramite del sindacato, la seguente documentazione:

- 1) copia scheda notizie secondo l'allegato A)
- 2) Fotocopia del documento di riconoscimento
- 3) Copia ultima busta paga disponibile
- 4) Procura alle liti secondo l'allegato B)
- 5) Procura per eventuale atto di motivi aggiunti secondo l'allegato C)

Le adesioni comprensive di tutta la documentazione suesposta dovranno essere consegnate dal sindacato allo scrivente studio entro e non oltre il 15 ottobre p.v. divise per amministrazione di appartenenza.

Le procure alle liti dovranno essere sottoscritte in originale.

Sulla medesima procura potranno essere raccolte le deleghe di più lavoratori.

Roma 17 settembre 2008

Avv. Michele Lioi